

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

Avviso di notifica per pubblici proclami

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione Terza con ordinanza n. 05174/2021 ha disposto la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del CNR del ricorso identificato dal R.G.

n. 15407/2018 e degli altri atti indicati nella stessa

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III, R.G. n. 15407/2018;

2. il nome della ricorrente:

- Dott.ssa Loredana Le Pera rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso

3. Indicazione dell'amministrazione intimata:

- CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, al Piazzale Aldo Moro 7;

4. Gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

– Della deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa *“all’emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”*, nella parte in cui delibera *“l’emanazione di n. 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”*;

– Del bando n. 366.59 *“Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo*

ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – area strategica Genetica”

– Del provvedimento di esclusione del 26.10.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) del bando, per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando;

5. Gli estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti:

– La graduatoria (Prot. AMMCEN n. 0086190/2018 del 17/12/2018) nella parte in cui non compare il nome della ricorrente;

– La graduatoria – Assunzione quarto idoneo (Prot. AMMCEN n. 0088793/2018 del 21/12/2018);

6. L'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria del concorso per cui è questione:

RUGGIERO Daniela, IDDA Maria Laura, COLOMBO Teresa, GRAUDENZI Alex, CAVA Claudia, FOSSO Bruno, OLLA Stefania, BALECH Bachir, MASCHIO Andrea, GRANATA Ilaria, PISAPIA Laura, TROMBETTI Gabriele Antonio, DAZZO Emanuela, ESPOSITO Roberta, CUCCO Francesco, MARZANO Marinella, TORE Silvia, LA PAGLIA Laura, SIMBULA Michela, ROSSI Rossana, DEIDDA Francesca, MANGANO Eleonora, LICURSI Valerio, RUSSO Francesco

7. Motivi di impugnazione :

- SULL' ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL PROFILO DELLA RICORRENTE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: *violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 1, lett. c) del bando 366.59; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1, lett. da a) a j) e del co. 2 del bando 366.59; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost.; Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 per motivazione carente ed incoerente. Eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.*

8. Domande formulate:

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. DI AMMISSIONE CON RISERVA DELLA RICORRENTE ALLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO:

“Affinché Voglia annullare, previa sospensione dell'efficacia, i seguenti provvedimenti:

1. Della deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa “all’emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”, nella parte in cui delibera “l’emanazione di n. 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”;
2. Del bando n. 366.59 “Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – area strategica Genetica”
3. Del provvedimento di esclusione del 26.10.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al concorso ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) del bando, per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all’art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando.
4. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per i ricorrenti e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza..

In ordine al *fumus boni iuris*, ci si riporta integralmente ai precedenti motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove la ricorrente, illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale, rischia di vedere negato il suo diritto ad essere assunta a tempo indeterminato.

E’ di tutta evidenza che tale esclusione è il frutto dell’illegittimità dell’operato dell’odierna resistente, la quale non ha correttamente valutato il profilo della ricorrente e la presenza di tutti i requisiti richiesti dal Bando 366.59.

Ebbene, la mancata partecipazione alla citata procedura comporterebbe una lesione permanente del diritto della Dott.ssa Le Pera alla stabilizzazione a tempo indeterminato, con il conseguente rafforzamento del nocumento subito e con l’ulteriore pregiudizio del rischio della perdita del posto di lavoro qualora il rapporto in essere, di natura precaria, non venga rinnovato. Pertanto, si rende necessario disporre l’ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di reclutamento al fine di preservare il diritto di quest’ultima ex co. 2, art. 20, D.Lgs 75/2017.

Inoltre, nel bilanciamento con l’interesse pubblico, si deve riscontrare che è nello stesso interesse dell’amministrazione acquisire il personale e le competenze specifiche maturate nel

corso degli anni, evitando il pregiudizio derivante dalla perdita di tali risorse per l'attività di ricerca

CONCLUSIONI

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Per tutte le su esposte ragioni, con riserva di motivi aggiunti, accogliere il ricorso unitamente all'istanza cautelare.

Con vittoria di spese, compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. anche della fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

9. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del TAR Lazio, sede di Roma, con ordinanza n. 05174/2021, avente il seguente contenuto:

“R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15407 del 2018, integrato da motivi

aggiunti, proposto da

Loredana Le Pera, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Andrea Maschio non costituito in giudizio;

Bruno Fosso, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusy Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n. 12/B;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

N. 15407/2018 REG.RIC.

1- Della deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa "all'emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017", nella parte in cui delibera "l'emanazione di n. 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017";

2- Del bando n. 366.59 "Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – area strategica Genetica"

3- Del provvedimento di esclusione del 26.10.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) del bando, per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando;

4- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza;

nonché per l'accertamento del diritto in capo alla ricorrente di accedere alla procedura concorsuale n. 366.59 bandita ai sensi dell'art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della graduatoria (Prot. AMMCEN n. 0086190/2018 del 17/12/2018) nella parte in cui non compare il nome della ricorrente;

- della graduatoria – Assunzione quarto idoneo (Prot. AMMCEN n. 0088793/2018 del 21/12/2018);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza;

N. 15407/2018 REG.RIC.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche e di Bruno Fosso;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in applicazione del Decreto Legislativo n. 75/2017, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha adottato il provvedimento n. 125/2018, con il quale è stata deliberata l'emanazione di 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Atteso che, con il bando n. 366.59 "Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – area strategica Genetica", è stata prevista la selezione di tre risorse da stabilizzare a tempo indeterminato;

Rilevato che la dott.ssa La Pera ha presentato la propria domanda di partecipazione;

Visto il provvedimento di esclusione del 26 ottobre 2018;

Visto il ricorso notificato il successivo 21 dicembre 2018 con il quale è stato

chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del predetto provvedimento;

Visto il ricorso per motivi aggiunti notificato il successivo 14 febbraio 2019, con il quale è stata impugnata anche la graduatoria della procedura selettiva in esame; Considerato che parte ricorrente non ha provveduto al deposito in atti della copia dell'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale al controinteressato Maschio Andrea al quale è stato originariamente notificato il N. 15407/2018 REG.RIC.

ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti;

Rilevato che detto controinteressato non si è costituito in giudizio;

Ritenuto necessario, ai fini della prosecuzione del giudizio, acquisire la prova dell'avvenuta notifica prima di addivenire ad una qualsivoglia decisione;

Rilevato che il deposito degli atti richiesti dovrà avvenire nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza;

Visto, altresì, l'art. 49 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza, presentata da parte ricorrente, di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti in graduatoria depositata in data 7 aprile 2019;

Vista l'ordinanza cautelare 2495 del 30 aprile 2019 con cui parte ricorrente è stata autorizzata alla integrazione richiesta con le forme ordinarie avuto riguardo al numero non particolarmente elevato dei controinteressati (24) ed è stata respinta l'istanza di sospensione dei provvedimenti gravati "per carenza del requisito del periculum in mora, essendosi già concluso il procedimento selettivo con approvazione di una graduatoria di merito";

Vista la ulteriore istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami depositata in data 7 ottobre 2019, "in virtù dell'impossibilità di integrare correttamente il contraddittorio secondo le forme prescritte dall'ordinanza

n. 02495/2019 e alla luce delle numerose notificazioni non perfezionate”;

Considerato (impregiudicata ogni questione in rito e in merito):

- che l'istanza merita adesione, avuto riguardo al numero dei concorrenti per i quali la notifica non è andata a buon fine;

- che la notifica va effettuata con le modalità di seguito precisate:

a) parte ricorrente curerà la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella N. 15407/2018 REG.RIC.

graduatoria del concorso per cui è questione; un sunto dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. a);

Considerato che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 30 giugno 2021, con ulteriore termine sino al 15 luglio 2021 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza),

- ordina il deposito della prova dell'avvenuta notifica al controinteressato dott.

Maschio di cui alla parte motiva nei sensi e nei termini ivi prescritti;

- dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità indicate in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 20 ottobre 2021 per la trattazione del ricorso.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

Chiara Cavallari, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Francesca Ferrazzoli

Giuseppe Daniele

N. 15407/2018 REG.RIC.

IL SEGRETARIO

Si invita pertanto a dare esecuzione alla predetta ordinanza procedendo alla notificazione per pubblici proclami secondo le seguenti modalità stabilite dall'ordinanza n. 05174/2021 del 4.05.2021, pubblicando un avviso sul sito web dell'amministrazione.

Si avverte altresì che *“l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. a);*

Roma, 4.05.2021

Avv. Domenico Naso